



Foglio informativo

Vigilanza sulle scuole specializzate superiori con cicli di formazione riconosciuti a livello federale

SEFRI, settembre 2022

Formazione professionale superiore

Vigilanza

In generale

Per vigilanza si intende la facoltà di un'autorità sovraordinata di disciplinare, controllare, contestare e se necessario correggere le azioni di un'autorità subordinata. In linea di principio, la vigilanza è esercitata d'ufficio (ad esempio a livello federale o cantonale) e su base permanente. Tuttavia, può essere esercitata anche a seguito di un ricorso. Chiunque può denunciare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità¹.

La legge sulla formazione professionale² affida la vigilanza in parte ai Cantoni e in parte alla SEFRI. I Cantoni esercitano la vigilanza su tutte le scuole specializzate superiori che offrono cicli di formazione riconosciuti a livello federale.

Il ruolo dei Cantoni

I Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori, sempreché esse propongano cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione (art. 29 cpv. 5 LFPr).

Inoltre, dispongono di un piano per l'attuazione della vigilanza e regolano la cooperazione e il finanziamento attraverso un accordo di prestazioni, un mandato di prestazioni o simili.

Le scuole specializzate superiori (SSS) possono essere istituzioni di diritto pubblico o di diritto privato. Indipendentemente dal fatto che sia cantonale o privata oppure che abbia stipulato o meno un accordo di prestazioni con un'autorità cantonale, se offre un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale la scuola è soggetta alla vigilanza cantonale ai sensi della LFPr.

Qualora una SSS offra lo stesso ciclo di formazione riconosciuto a livello federale in più Cantoni, la vigilanza viene svolta da tutti i Cantoni in cui ha sede la scuola³.

Se nel corso della vigilanza il Cantone constata che un ciclo di formazione riconosciuto ha subito una modifica sostanziale non comunicata dalla scuola può chiedere a quest'ultima di farlo a posteriori per poi inoltrare la modifica alla SEFRI. In caso di mancata reazione, spetta al Cantone inviare un rapporto alla SEFRI.

¹ Art. 71 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS **172.021**).

² Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS **412.10**).

³ Per Cantone in cui ha sede la scuola si intende quello in cui viene svolto il ciclo di formazione riconosciuto della SSS in questione.

Inoltre, i Cantoni esaminano i ricorsi contro le SSS presentati da terzi.

Vigilanza dei Cantoni e verifica del riconoscimento da parte della SEFRI

La verifica regolare del riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS da parte della SEFRI quale istanza di riconoscimento serve a garantire la qualità dei contenuti e, in particolare, l'attuazione dei rispettivi PQI⁴. Nell'ambito della vigilanza i Cantoni si concentrano principalmente sugli aspetti formali. Il 1° agosto 2022 i Cantoni (CSFP) hanno posto in vigore una raccomandazione⁵ che stabilisce gli standard minimi per la vigilanza sulle scuole specializzate superiori. Le attività dei Cantoni e la revisione del riconoscimento dei cicli di formazione da parte della SEFRI sono coordinate tra loro.

Il ruolo della Confederazione

Ai sensi dell'articolo 65 capoverso 4 LFPr, la Confederazione esercita «l'alta vigilanza» sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni, mentre la vigilanza di alcuni settori è affidata ai Cantoni (cfr. p. es. art. 29 cpv. 5 LFPr). Per «alta vigilanza» si intende il controllo che la Confederazione esercita nei confronti dei Cantoni per garantire che questi ultimi adempiano correttamente i compiti loro assegnati.

Per quanto riguarda l'esercizio della vigilanza, va notato che esso si basa, come ogni attività statale, sul principio di proporzionalità. Pertanto, nell'esercizio della vigilanza da parte della Confederazione (SEFRI) è importante rispettare il margine di manovra dei Cantoni nell'attuazione del diritto federale.

Ulteriori informazioni

SEFRI – Formazione professionale superiore

[La formazione professionale superiore \(admin.ch\)](#)

SEFRI – Scuole specializzate superiori

[Informazioni generali sulle scuole specializzate superiori SSS \(admin.ch\)](#)

Raccomandazioni CSFP

[Raccomandazioni – CSFP \(in tedesco e francese\)](#)

Elenco delle professioni

[Elenco delle professioni SEFRI \(admin.ch\)](#)

Programmi quadro d'insegnamento SSS

[Programmi quadro d'insegnamento](#)

Legge sulla formazione professionale (LFPr)

[RS 412.10 – Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale \(Legge sulla formazione professionale, LFPr\) \(admin.ch\)](#)

Glossario sulla formazione professionale

[formazioneprof.ch](#)

⁴ Cap. 3.5 Guida procedura di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, settembre 2021, SEFRI.

⁵ [Raccomandazioni CSFP \(in tedesco e francese\)](#).

Indirizzi

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Divisione formazione professionale e continua
Formazione professionale superiore
Einsteinstrasse 2
info.hf@sbfi.admin.ch

Commissione scuole specializzate superiori CSS / CSFP
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP
Segreteria
Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casella postale 660, 3000 Berna 7
+41 31 309 51 57
sbbk-csfp@edk.ch